

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1143)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati
nella seduta del 13 luglio 1960 (V. Stampato n. 1536)*

**d'iniziativa dei deputati GIOIA, ALDISIO Salvatore, BARBACCIA, BONTADE Marghe-
rita, DI LEO, GIGLIA, MATTARELLA Bernardo, PETRUCCI, RESTIVO, ROMANO
Bartolomeo, SINESIO e VOLPE**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 18 LUGLIO 1960

Costruzione e completamento della rete di fognatura della città di Palermo

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per consentire al comune di Palermo di provvedere alla costruzione, al completamento e all'ampliamento delle fognature, sono estesi al Comune medesimo i benefici di cui agli articoli 3, 111 e 13 della legge 3 agosto 1949, n. 589, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Per la concessione, ai fini dell'articolo 1 della presente legge, dei contributi previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, è autorizzato il limite di impegno annuo nella seguente misura: lire 5 milioni nell'esercizio 1959-60

e lire 35 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1960-61 al 1963-64.

La somma occorrente per il pagamento dei contributi di cui al comma precedente sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici negli esercizi dal 1959-60 al 1998-99.

Art. 3.

È ridotto di lire 5 milioni il capitolo 208 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1959-60.

Alla copertura dell'onere di cui all'articolo 2 della presente legge nell'esercizio 1959-1960 si provvede con la disponibilità derivante dalla riduzione disposta al precedente comma.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.